

Studio legale
Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 12 gennaio 2012

P.E.C. Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

E per conoscenza e competenza Dirigente Area politiche di raccordo del CNVVF in materia di difesa civile e protezione civile - Ufficio I
Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
uff.coordinamentorelazioniesterne@vigilfuoco.it

Oggetto: Autocaravan. Assenza di attività istruttoria.

Riferimenti:

- Istanza del 30 dicembre 2012 (doc. 1).
- Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana, nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 (doc. 2).

In via del tutto preliminare si ringrazia per la vostra in riferimento e si chiede quale sia l'ufficio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno al quale è stato trasmesso il fascicolo inerente l'istanza del 30 dicembre 2011.

Si ringrazia altresì per il parere espresso riguardo ai «comportamenti contrari ai doveri di ufficio» chiedendo se gli interventi di dirigenti e direttori dei Vigili del Fuoco chiamati a esaminare una criticità possano esaurirsi senza alcuna istruttoria tecnica.

In particolare, si ricorda che dall'analisi tecnica alla quale erano chiamati l'ing. Lamberto Calabria e l'ing. Fabio Bernardi è derivata una prescrizione di carattere generale che limita drasticamente la circolazione delle autocaravan garantita fino ad oggi dal codice della strada e dalle direttive ministeriali, prescrizione che tutti i gestori della strada devono adottare con grave e irreparabile danno a carico delle famiglie in autocaravan. Tutto ciò in assenza d'istruttoria tecnica sugli autoveicoli in questione: le autocaravan.

Tanto doverosamente precisato e a salvaguardia del rapporto di fiducia che lega il cittadino ad un'istituzione altamente qualificata e specializzata qual è quella dei Vigili del Fuoco, confido di leggerla nuovamente.

Distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

Allegati come da testo.

assuntabrunetti@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò 21 - 50125 Firenze
tel 055 2340597 - fax 055 2346925

Documento inviato per conoscenza e competenza ai seguenti destinatari:

Corpo dei Vigili del Fuoco
Area III – Prevenzione incendi
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

MINISTERO DELL'INTERNO
piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

Capo Ufficio II – controllo sugli organi
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali fernando.guida@interno.it

Capo Ufficio III – affari giuridico legali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali ilaria.tortelli@interno.it

Dirigente Area III – sistema sanzionatorio amministrativo
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali antonio.infante@interno.it

10 gennaio 2012

Si acquisisce la nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 con la quale la Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana risponde all'istanza del 30 dicembre 2011 comunicando la propria incompetenza circa il procedimento disciplinare richiesto a carico dell'ing. Calabria e dell'ing. Bernardi firmatari del provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011. La Direzione precisa di aver trasmesso la pratica al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. La Direzione comunica altresì a suo parere non si rilevano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

12 gennaio 2012

Si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo a quale Ufficio del Ministero dell'Interno è stato trasmesso il fascicolo relativo all'istanza del 30 dicembre 2011 e chiedendo come sia possibile che due dirigenti dei Vigili del Fuoco abbiano emesso un provvedimento di rilevanza nazionale senza alcuna istruttoria compromettendo altresì il rapporto di fiducia che lega il cittadino all'istituzione dei Vigili del Fuoco.

3.3. Efficacia e applicabilità delle prescrizioni anticamper dei Vigili del Fuoco di Livorno alle mostre e fiere di settore

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata per verificare se le prescrizioni anticamper sono da ritenersi efficaci anche per le mostre e le fiere di settore. Ciò al fine di chiarire quali siano le misure di sicurezza da rispettare in occasione di simili eventi che coinvolgono migliaia di visitatori e di famiglie in autocaravan.

D'altronde, se è vero – come prescritto dai Vigili del Fuoco di Livorno – che le autocaravan in sosta nei pressi di **fabbricati, aree verdi e altri veicoli** rappresentano un rischio per la pubblica incolumità, la potenziale pericolosità dell'evento fieristico è smisurata.

Infatti, in tali occasioni i camperisti sono convogliati in parcheggi interni ovvero esterni e comunque in prossimità di abitazioni, aree verdi e altri veicoli. Non solo, alle autocaravan dei visitatori si aggiungono tutte quelle in esposizione all'interno dei locali destinati all'evento: un'alta concentrazione di autocaravan, con quantitativi seppur minimi di carburante a bordo, unita all'alta concentrazione di persone in visita.

Considerata la rilevanza del caso, sono state inviate numerose istanze per conoscere le misure che il sindaco, il Prefetto, i Vigili del Fuoco territorialmente competenti avessero intenzione di adottare per il sicuro svolgimento delle mostre e delle fiere in programma per il 2012.

La prima sorpresa è stata la risposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Carrara che si è posta in evidente contrasto con la prescrizione dei Vigili del Fuoco di Livorno pur riguardando lo stesso oggetto: la sosta delle autocaravan.

Posta dinanzi alla contraddittorietà, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana anziché riconoscere l'efficacia della prescrizione di Livorno si è limitata ad affermare che *"i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse"* (nota prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012).

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.